

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 settembre 2018, n. 332 Euroitalia S.r.l. con sede in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c.. Richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del Comune di Casarano, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro residenziale per cure palliative (hospice) con n. 30 posti letto, da ubicare in Strada Provinciale per Collepasso s.n.c.. Parere favorevole per n. 27 posti letto.

### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 ("*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*") prevede che "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*".

L'art. 7 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*") della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*") e s.m.i. stabilisce che:

- “1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).*
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.*
- 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.*

Il R.R. n. 3 del 2 marzo 2006, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 [attualmente trasfuso nell’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.], stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. L’art. 1 del sopramenzionato regolamento stabilisce il fabbisogno relativo ai “Centri residenziali per cure palliative (hospice)” in “1 posto letto x 10.000 abitanti ai sensi della DGR n.1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito in L. 26.02.99 n. 29 – DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale”.

Con Deliberazione n. 2037 del 7 novembre 2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (attualmente trasfuso nell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017), tra le quali i “centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice)” (punto 1.2.3).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:

“(…)

- 1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*

3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

(...)

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)*".

Con nota Pec del 02.05.2018 ad oggetto "Trasmissione pratica n. 02398900759-17042018-0910-SUAP 2163 - 02398900759 EUROITALIA SRL", recante "Domanda preventiva di parere e/o atto di assenso ad Ente", il Comune di Casarano – Settore IV Servizio attività Produttive – SUAP ha trasmesso alla scrivente Sezione richiesta di verifica di compatibilità ai sensi del sopra richiamato art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, allegando altresì i documenti amministrativi e tecnici relativi all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società "Euroitalia S.r.l." volta all'attivazione di un Centro residenziale per cure palliative (hospice) con sede in Casarano, alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c..

Alla sopracitata richiesta di verifica di compatibilità risulta allegata la seguente documentazione:

- a) la ricevuta, il descrittore pratica ed il riepilogo pratica del SUAP del Comune di Casarano;
- b) procura speciale e fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale;
- c) elaborati grafici comprensivi dello stato attuale, progetto e tavola interventi;
- d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- e) ricevuta di versamento tramite conto corrente postale dei diritti di segreteria in favore del Comune di Casarano.

In particolare, la succitata società, in persona dell'amministratore unico, ha richiesto al Comune di Casarano l'attivazione di un modulo di n. 30 posti afferenti ad un Centro residenziale per cure palliative da realizzarsi tramite "cambio di destinazione d'uso da albergo a 'Centro Residenziale di cure palliative e terapia del dolore' (n. 1 modulo da 30 posti letto) di un edificio facente parte del complesso Euroitalia, adiacente alla casa di cura riabilitativa, già attiva da anni."

In riscontro alla predetta richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Casarano, con nota AOO\_183/11075 del 24.07.2018 la scrivente Sezione si è espressa nei seguenti termini:

"(...)

*Considerato, altresì, che:*

*- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli hospice (n. 1 p.l. per ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione della ASL LE (n. 802.082 abitanti – dati ISTAT aggiornati al 01.01.2017) è pari a n. 80 posti letto;*

*- allo stato, nell'ambito dell'ASL LE:*

- *sono attivi un totale di n. 8 posti letto nell'ambito dell'Hospice di San Cesario;*
- *sono attivi un totale di n. 30 posti letto presso la "Casa di Betania" di Tricase;*
- *lo schema di Regolamento Regionale di organizzazione e programmazione del fabbisogno assistenziale dei Presidi Territoriali di Assistenza approvato con D.G.R. n. 1001 del 12.06.2018 (che è in attesa di approvazione definitiva) prevede, alla pag. 80 dell'Allegato A ("Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza"), che nell'ambito del presidio territoriale di assistenza di Maglie vengano attivati n. 15 posti letto adibiti ad hospice;*

in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per cure palliative ("Hospice") presentata dal Comune di Casarano dalla società "Euroitalia S.r.l.", ai fini della conclusione del sub-procedimento di competenza di questa Sezione, relativo alla richiesta di compatibilità, con la presente:

- si rileva che il fabbisogno residuo nell'ambito dell'ASL Lecce, con riferimento ai Centri residenziali per cure palliative (Hospice), è pari a n. 27 posti letto, e che, pertanto, l'eventuale parere di compatibilità di competenza regionale sarà limitato al suddetto numero di posti letto, seppure inferiore rispetto a quello oggetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio da parte di "Euroitalia S.r.l.";
- si rileva, altresì, che in mancanza di integrazione della richiesta di verifica di compatibilità di cui all'oggetto da parte del Comune di Casarano, con trasmissione di copia del progetto comprensivo di planimetria in formato leggibile e relazione tecnica illustrativa, la scrivente Sezione non potrà comunque esprimere, nell'ambito del sub-procedimento di sua competenza, un eventuale parere favorevole di compatibilità al fabbisogno;
- ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013, si invita il Direttore Generale dell'ASL LE ad esprimere un parere motivato in ordine alla realizzazione nel Comune di Casarano di un Centro Residenziale per Cure Palliative ("Hospice") per un massimo di n. 27 posti letto, in relazione all'allocazione degli hospice pubblici e privati già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza per cure palliative, tenendo conto della programmazione di hospice pubblici da attivare nell'ambito della stessa ASL."

In riscontro alla predetta nota di questa Sezione:

- il SUAP del Comune di Casarano ha trasmesso a mezzo Pec del 13.08.2018, acquisita al protocollo di questa Sezione n. AOO\_183/11934 del 28.08.2018, la documentazione integrativa a corredo della richiesta di verifica di compatibilità, comprensiva della copia sia della relazione tecnica illustrativa inerente al "Progetto di cambio di destinazione d'uso da camere di albergo a 'Centro residenziale di cure palliative e terapia del dolore (hospice)' e realizzazione di rampa per i diversamente abili ai sensi della legge n°13/1989 e s.m.i. e servizi tecnologici" che delle planimetrie relative al progetto in formato leggibile;
- con nota prot. n. 123694 del 05.09.2018, il Direttore Generale dell'ASL Lecce ha espresso "parere favorevole in ordine alla realizzazione nel Comune di Casarano di un Centro Residenziale per Cure Palliative ('Hospice')", alla luce, *inter alia*, della seguente motivazione:  
"Per ciò che concerne l'offerta assistenziale, si conferma che nella ASL LE sono attivi n. 8 p.l. presso l'Hospice aziendale di San Cesario e n. 30 p.l. presso "Casa Betania" di Tricase, struttura autorizzata e accreditata. Inoltre, come da DGR 1001 del 12/06/2018 da Voi stessi citata, in attesa di approvazione definitiva, sono previsti n. 15 p.l. Hospice presso il PTA di Maglie.  
Dal calcolo effettuato si evince come la ASL di Lecce, al fine di ottemperare alle necessità territoriali previste sulla base della popolazione residente, sia sguarnita di n. 27 p.l. Hospice.  
Come si evince dalla mappa riportata, al momento nella ASL Lecce sono attivi due Hospice che coprono rispettivamente i bisogni assistenziali della parte nord leccese (Hospice di San Cesario) e sud leccese (Hospice di Tricase). L'inserimento di nuove strutture è necessario e deve avvenire in maniera tale da poter garantire i servizi in maniera omogenea nel territorio. Le ragioni dell'allocazione dell'Hospice presso il Comune di Casarano potrebbero essere ravvisabili nella presenza dell'ospedale nel territorio di competenza fornito di Pronto Soccorso, criterio peraltro riportato nella DGR 2017 del 7 novembre 2013 per la verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale. (...)"

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli hospice (n. 1 p.l. per ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione della ASL LE (n. 798.891 abitanti – dati ISTAT aggiornati al 01.01.2018) è pari, per arrotondamento > di 795.000 abitanti, n. 80 posti letto;
- risultano attivi n. 8 posti letto presso l’hospice della ASL LE di San Cesario e n. 30 posti letto presso la “Casa di Betania” di Tricase (LE), struttura autorizzata e accreditata;
- lo schema di Regolamento Regionale di organizzazione e programmazione del fabbisogno assistenziale dei Presidi Territoriali di Assistenza approvato con D.G.R. n. 1001 del 12.06.2018 (che è in attesa di approvazione definitiva) prevede, alla pag. 80 dell’Allegato A (“*Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza*”), che nell’ambito del presidio territoriale di assistenza di Maglie (LE) vengano attivati n. 15 posti letto adibiti ad hospice;
- pertanto, il fabbisogno regolamentare residuo relativo alla predetta tipologia di struttura nell’ambito della medesima ASL è pari n. 27 posti letto;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013, compreso il bimestre di riferimento per la richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi (08.03.2018 – 07.05.2018), nell’ambito dell’ASL LE e relativamente alla tipologia di struttura Centro residenziale per cure palliative (hospice), non sono pervenute ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità;
- con nota prot. n. 123694 del 05.09.2018 Il Direttore generale dell’ASL LE ha espresso “*parere favorevole in ordine alla realizzazione nel Comune di Casarano di un Centro Residenziale per Cure Palliative (‘Hospice’) (...)*”;

si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) con 30 posti letto da ubicare alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c., trasmessa dal Comune di Casarano (LE) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Euroitalia S.r.l.” di Casarano, parere favorevole limitatamente a n. 27 posti letto, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che “*l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.*” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**  
(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) con 30 posti letto da ubicare alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c., trasmessa dal Comune di Casarano (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Euroitalia S.r.l." di Casarano, parere favorevole limitatamente a n. 27 posti letto, con la precisazione che:
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
  - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione;
  - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.

n. 40/2007) e che *“l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della società “Euroitalia S.r.l.” con sede in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c.;
  - al Direttore Generale dell’ASL LE;
  - al Sindaco del Comune di Casarano.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Giovanni Campobasso)